



COMUNE DI CATENUOVA
PROVINCIA DI ENNA

CATASTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO CATASTO INCENDI 2024

LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI
BOSCHIVI

Legge 21 Novembre 2000, n.353

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La legge quadro n.353 del 21 novembre 2000 in materia di incendi boschivi, prevede – al comma 2 dell'articolo 10, l'obbligo per i Comuni di censire i soprassuoli percorsi dagli incendi, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale, al fine di applicare i vincoli temporali previsti dal comma 1 della medesima legge.

Tali vincoli sono distinti in:

a) Vincoli quindicennali

Si tratta di un vincolo di destinazione temporale che impone il mantenimento della destinazione d'uso preesistente all'incendio impedendone la modifica. In tali aree è consentita la realizzazione solamente di opere pubbliche che si rendano necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente.

Risulta necessario inserire sulle aree predette un vincolo esplicito da trasferire in tutti gli atti di compravendita stipulati entro quindici anni dall'evento.

b) Vincoli decennali

Nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, è vietata la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione siano stati già rilasciati atti autorizzativi comunali in data precedente l'incendio sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data.

In tali aree è fatto divieto di pascolo e di caccia per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco.

c) Vincoli quinquennali

Sulle medesime aree percorse dal fuoco è altresì vietato lo svolgimento di attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo il caso di specifica autorizzazione concessa o dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, o per documentate situazioni di dissesto idrogeologico o per particolari situazioni in cui sia urgente un intervento di tutela su particolari valori ambientali e paesaggistici.

Successivamente, l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.3624 del 22/10/2007 ha dettato termini temporali per l'adempimento da parte dei Comuni dell'obbligo

di censire i soprassuolipercorsi da incendi, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato e certificati dalla Regione.

2. METODOLOGIA DI LAVORO

La norma sopra citata non fornisce chiare indicazioni sui requisiti minimi del “catasto” e pertanto l’approccio metodologico che è stato utilizzato nella redazione degli elaborati per la creazione del catasto in questione è di seguito descritta.

Alla fine di redigere il CATASTO delle AREE percorse dal fuoco per l’anno 2024, si è fatto uso delle seguenti cartografie numeriche:

- Cartografia catastale estrapolati da SISTER;
- Dati censuari catastali e colturali ricavati dalle visure effettuate tramite SISTER;
- Cartografia degli incendi del portale Sistema Informatico Forestale NUOVO WEBGIS del Corpo Forestale

Sulla base di questi elementi si è generato, il catasto delle aree percorse dal fuoco, in linea con la normativa vigente per la prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.353/00.



Nell'anno 2024 non si è verificato un incendio nel territorio comunale.

Procedura per l'Approvazione

Ai sensi dell'articolo 10 comma 2 della Legge 353/2000 gli elaborati del catasto incendi devono essere pubblicati all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi, periodo all'interno del quale chiunque può presentare osservazioni.

Successivamente dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale. Tanto si doveva per l'espletamento dell'incarico ricevuto

Il Responsabile del Settore Tecnico